

STATUTO

PROGETTO ITALIA IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISCHIA NA VIA MICHELE MAZZELLA
172

Numero REA: NA - 936429

Codice fiscale: 08148421210

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "PROGETTO ITALIA IMPRESA SOCIALE SRL".

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Ischia (NA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune di cui al comma primo, all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti, tanto in Italia che all'estero.

2.3 La pubblicità del trasferimento sede è disciplinata dal menzionato art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.4 Il trasferimento della sede legale all'estero attribuisce il diritto di recesso dalla società al socio che non vi abbia consentito, ai sensi dell'art.2473 cod.civ..

2.5 La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare, del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile, con decisione da assumersi ad opera dei soci.

2.6 Il domicilio dei soci, nonché quello degli amministratori e/o dei sindaci e del revisore, questi ultimi se nominati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello a tutti gli effetti ufficialmente risultante alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci ovvero anticipatamente sciolta.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

La società, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, con espressa esclusione di tutte quelle attività per legge riservate, ai sensi del D. Lgs 112/2017 e ss.mm.ii. "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", nel rispetto della normativa vigente relativa all'organo di controllo, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. In particolare la società intende favorire ed ha per oggetto servizi alle imprese, al terzo settore ed agli enti locali come specificatamente indicati nel seguente dettaglio di- viso per aree, da considerarsi tra loro collegate e funzionali:

La società per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. a), b), c) d), i) j) k) r) t) u) v) ed ha per oggetto:

1. servizi Sociali, sanitari e Socio Sanitari;
2. Turismo e Cultura;

3. Formazione Professionale;

per cui la società potrà svolgere le seguenti attività:

per l'area 1) servizi sociali e socio – sanitari la società potrà:

- esercitare tutte le attività indicate nelle rispettive leggi nazionali e regionali per l'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria secondo quanto indicato nei corrispondenti regolamenti e nei nomenclatori per l'erogazione dei servizi sociali, sanitari e socio sanitari.

Per l'area 2) Turismo e cultura potrà, mantenendo la prevalenza sociale delle attività:

- organizzare servizi rivolti alle imprese turistiche;
- costituire e/o gestire imprese turistiche, culturali, strutture museali, nautiche, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazioni e accoglienza per il turista, tour operators e quanto altro simile per promuovere e commercializzare l'offerta turistica;
- esercitare l'attività turistica, alberghiera e la costruzione o l'acquisto la valorizzazione e la gestione di complessi alberghieri, villaggi turistici integrati, colonie, case per le vacanze, bed and breakfast, residence, agriturismo, campings, ostelli, spiagge attrezzate, e stabilimenti balneari, porti ed approdi turistici, motels, ristoranti, discoteche, impianti sportivi e di strutture per lo svago e per il tempo libero in genere;
- organizzare la logistica per i turisti anche organizzando e fornendo servizi di autotrasporto e le informazioni in modo da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio;
- gestire il servizio pubblico da piazza con o senza conducente;
- offrire servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma compresi i sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operators;
- organizzare e razionalizzare la raccolta dei dati relativi al movimento turistico;
- elaborare e svolgere attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, sia in Italia che all'estero, in forma di servizi di incoming (accoglienza di turisti sul territorio di intervento) studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione, creando o gestendo pacchetti ed eventi, con la valorizzazione delle iniziative turistiche e commerciali, culturali e sociali idonee e utili alle imprese presenti a livello internazionale e nazionale, nonché alle comunità locali, in collaborazione con la Santa Sede, le Diocesi Italiane, le Regioni Italiane, le Province e le Aree Metropolitane, le Amministrazioni Comunali, gli enti pubblici e privati, le fondazioni, enti non commerciali ed altre società;
- organizzare eventi, fiere, iniziative culturali, congressi ed esposizioni per promuovere il territorio e la sua offerta turistica e lo sviluppo economico in genere;
- produrre, distribuire e vendere materiali informativi (realizzati con qualsiasi supporto e tecnologia) atti a diffondere l'offerta turistica del territorio; fare marketing territoriale e commercializzazione attraverso le nuove tecnologie e Internet verso mercati nazionali e internazionali, creando anche community virtuali e collegando in tempo reale le informazioni prodotte da altri soggetti. Creare sistemi di modellazione dell'offerta, di profilazione e di fidelizzazione del turista;

- organizzare iniziative di accoglienza e/o di animazione turistica in loco;
- organizzare educationals rivolti a tour operators giornalisti o agenti italiani o stranieri;
- iniziative promozionali da realizzare in Italia e all'estero, mediante seminari, convegni, corsi di aggiornamento, serate e incontri rivolti a operatori nel settore;
- elaborare e organizzare manifestazioni culturali, congressuali, artistiche, sportive e di spettacolo, anche al fine di far conoscere le strutture consortili e di canalizzare l'offerta del mercato locale attraverso l'interscambio delle informazioni;
- promuovere e realizzare progetti relativi all'ampliamento, adeguamento e realizzazione di infrastrutture turistiche principali e complementari, tesi alla valorizzazione del patrimonio locale turistico anche mediante azioni di recupero adeguamento e ristrutturazione di immobili e aree di interesse archeologico, architettonico e culturale ad elevato tasso potenziale di attrazione turistica, gestiti direttamente e/o in concorso con le amministrazioni competenti;
- costituire, promuovere ed organizzare Fattorie Didattiche creando legami nel territorio tra i sistemi produttivi correlati al settore primario ed i consumatori, che consente ai produttori di trasmettere direttamente la propria esperienza ai consumatori, in particolare alle nuove generazioni. Consentendo, altresì, di fare acquisire nuove conoscenze in materia agroambientale e di fare esperienze pratiche sul campo;
- fornire servizi, strumenti, consulenza ed assistenza ai consorziati e gli enti pubblici, di carattere ad. es. amministrativo, informatico, legale, assicurativo e formativo;
- stipulare convenzioni con ditte fornitrici di beni e di servizi alle condizioni più vantaggiose, riservando un margine di cointeressenza per la gestione;
- favorire la formazione professionale con corsi di aggiornamento in collaborazione con enti e amministrazioni pubbliche;
- attività di merchandising;
- coordinamento e gestione di servizi di personale qualificato nel settore turistico e culturale (es.: interpreti, guide, hostess, accompagnatori, etc.);
- valorizzare realtà economico-produttive mediante interventi programmati tesi alla raccolta delle informazioni e alla conoscenza delle varie esperienze aziendali, delle loro strutture e delle loro tecniche produttive di lavoro, promuovere e commercializzare prodotti enogastronomici, studiare, creare e gestire gruppi di acquisto per le aziende del territorio, supportare le attività ricettive e produttive nei processi di innovazione tecnologica;
- svolgere attività di ricerca nell'ambito turistico, di raccolta e analisi dati, di sviluppo di nuove tecnologie;
- attività di conservazione e promozione del patrimonio artistico in genere, promozione dei beni culturali e di ogni altro servizio inerente a tali ambiti;
- realizzazione e documentazione di scavi e sondaggi archeologici, progettazione e conduzione di campi archeologici didattici; restauro e stima

di materiali archeologici; ricerca storica artistica archeologica; didattica museale; allestimento di mostre di carattere storico artistico archeologico; catalogazione, archiviazione e re inventariazione di materiali archeologici;
- attività di vendita a soci e non di beni alimentari e non nonché di artigianato anche di propria produzione.

Potrà inoltre in ambito culturale organizzare la gestione di musei e biblioteche di pubblica lettura e non, fornendo nello specifico a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, servizi di accoglienza e orientamento dell'utenza, guida al prestito interbibliotecario, servizi di catalogazione di materiale librario e multimediale, inventariazione e revisione delle collezioni, ricerche bibliografiche e redazione di bibliografie, monitoraggio dell'utenza e misurazione dei servizi, attività di promozione della lettura; fornire servizi di guardiana, custodia e vigilanza pubblica e privata; fornire servizi di raccolta e schedatura, catalogazione, collocazione e conservazione del materiale contenuto negli archivi per facilitare la fruizione dei beni da parte dell'utente; gestione di servizi inseriti in aree protette e parchi, manutenzione verde pubblico.

Per Area 3) Formazione Professionale ha ad oggetto:

la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e cofinanziati in proprio, da enti ed a pagamento, rivolta a soggetti occupati e non anche svantaggiati, finalizzati a valorizzare la capacità di interpretare e divulgare la cultura di impresa, a favorire l'acquisizione di un vantaggio competitivo stabile e difendibile, sviluppando specifiche competenze nelle varie aree di interesse (tecnologiche, linguistiche, informatiche, economiche, organizzative, libero professionali, eccetera), anche attraverso l'accordo con Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Gli eventuali avanzi di gestione in questo campo saranno reinvestiti in analoghe attività formative.

La società potrà compiere inoltre qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità sociali e compiere ogni attività diretta ad ottenere agevolazioni regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

ART.5 CAPITALE SOCIALE e FINANZIAMENTI DEI SOCI

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 cod.civ.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; la decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, venga attribuito il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri

soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.3 Possono rappresentare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.4 Deve ritenersi ammesso altresì il conferimento d'opera e/o di servizi da parte dei soci; in tal caso i conferimenti vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnati, mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria.

5.5 Salvo il caso di cui all'art.2482 ter cod.civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 cod.civ.

5.6 Nel caso di riduzione per perdite tali da incidere sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il preventivo deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista dall'art.2482 cod.civ., in previsione dell'assemblea dei soci.

5.7 I soci, nel rispetto della normativa dettata per la trasparenza bancaria, delle prescrizioni che disciplinano la raccolta di risparmio tra il pubblico ed in conformità alle disposizioni di carattere fiscale, fatto salvo il disposto normativo dell'art.2467 cod.civ., possono provvedere al fabbisogno finanziario della società, anche in misura non strettamente proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute, effettuando versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti, tanto fruttiferi che infruttiferi (in mancanza di espressa previsione detti finanziamenti si presumono infruttiferi).

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite di esercizio soltanto previa conforme decisione dei soci. Questi ultimi, con propria decisione, potranno deliberare il rimborso dei versamenti e finanziamenti perfezionati a favore della società soltanto nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso può essere eseguito anche facendo ricorso all'indebitamento, ma in tal caso deve essere subordinato al rilascio, da parte dei soci, di idonee garanzie reali o personali per la restituzione alla società in caso di fallimento entro il trentuno dicembre dell'anno successivo.

5.8 Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

ART.6 PARTECIPAZIONI SOCIALI

6.1 Le partecipazioni dei soci al capitale sociale non possono essere rappresentate da azioni, nè costituire oggetto di sollecitazioni all'investimento. Esse sono nominative ed indivisibili, attribuiscono diritti sociali ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno

detenuta nel capitale sociale e sono proporzionali ai conferimenti eseguiti dai soci medesimi.

6.2 In nessun caso la società può acquistare od accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto e la loro sottoscrizione.

6.3 Le quote sono trasmissibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Con l'espressione "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, quale, a mero titolo esemplificativo, la compravendita, la compravendita in blocco, la permuta, la donazione, il conferimento in società e la dazione in pagamento.

I membri della compagine sociale, tali secondo la normativa vigente, sono titolari del diritto di prelazione in caso di trasferimento per atto tra vivi della partecipazione, ovvero di parte di essa, a terzi. Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende cedere la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto di trasferimento, delle generalità dell'eventuale acquirente, del prezzo della cessione e di tutte le altre condizioni della stessa. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque non oltre i cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, provvederà a fornire comunicazione agli altri soci dell'avvenuta richiesta di trasferimento della partecipazione sociale, onde consentire a costoro l'esercizio dei propri diritti, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno, sempre a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della proposta, comunicare all'organo amministrativo la propria intenzione di acquistare alle medesime condizioni. Decorso tale termine, il socio che non avrà esercitato tale diritto, si intenderà decaduto dalla prelazione. In tal caso, il diritto di prelazione si accrescerà, ipso iure, agli altri soci, sempre che gli stessi abbiano dichiarato, nello stesso termine, di voler fruire sia della prelazione ad essi spettante, sia della eventuale prelazione non esercitata da altri, ossia abbiano manifestato, per queste ultime, consenso condizionato alla mancata accettazione della prelazione da parte degli altri aventi diritto;

b) l'organo amministrativo provvederà a fornire comunicazione, mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro il termine perentorio di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), al socio offerente dell'eventuale accettazione dell'offerta con l'indicazione del socio accettante e/o dei soci accettanti, e, in detta ultima ipotesi, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, nonché della data fissata per il trasferimento. Qualora, infatti, più soci intendano esercitare la prelazione, la quota di partecipazione interessata dalla negoziazione sarà divisa tra gli stessi in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Nell'ipotesi di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata soltanto qualora avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita. Il trasferimento della quota di partecipazione sociale ha effetto nei confronti della società dal momento dell'avvenuto deposito del relativo atto nel Registro delle Imprese competente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2470 cod.civ.. Nel caso di

perfezionata cessione della quota di partecipazione, l'alienante è obbligato, solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese competente, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento, peraltro, non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa. Qualora nessun socio intenda acquisire la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

6.4 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Nelle ipotesi in cui la natura del pianificato negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il valore della partecipazione verrà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. In mancanza di accordo sulla determinazione del valore, esso verrà stabilito mediante relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede legale la società su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la valutazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti. E' facoltà dell'offerente rinunciare al progettato trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora non ritenga adeguato il valore stabilito dall'esperto.

6.5 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento della partecipazione sarà subordinato, come nel prosieguo meglio evidenziato, al gradimento della compagine sociale.

6.6 Le quote sono liberamente trasmissibili per successione a causa di morte

6.7 La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art.2352 cod.civ. La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

6.8 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi della partecipazione, ovvero di parte di essa, è richiesto il preventivo gradimento della compagine sociale.

In tale ultima evenienza il socio il quale intenda alienare la propria partecipazione, ovvero parte di essa, a terzi dovrà nuovamente fornirne comunicazione, con lettera raccomandata a/r inviata all'organo amministrativo, mediante indicazione della partecipazione oggetto del pianificato trasferimento, delle generalità e della qualifica del potenziale cessionario, del prezzo convenuto e di tutte le altre condizioni del trasferimento medesimo.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente (compagine sociale) a pronunciare il gradimento; esso viene espresso mediante decisione dei soci, da perfezionarsi del pari senza indugio e comunque nel termine di giorni trenta dall'attivazione ad opera dell'organo amministrativo, assunta nel rispetto delle modalità di cui ai successivi articoli 10 e 12, tenendo conto che, ai fini del calcolo delle maggioranze, non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il

gradimento.

La pronunzia sul gradimento sarà comunicata all'organo amministrativo, il quale provvederà, a propria volta, a fornirne gli esiti, a mezzo lettera raccomandata a/r, inviata all'indirizzo risultante secondo la normativa vigente, al socio richiedente il gradimento.

Qualora entro il termine di cinquanta (50) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la propria partecipazione. In difetto, trova applicazione il disposto dell'art.2469 cod.civ..

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti verso altri soci.

ART.7 RECESSO

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

7.2 Ai sensi degli artt.2497 e segg. cod.civ., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art.2497 quater cod.civ.. I soci hanno, altresì, il diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art.2469, secondo comma, cod.civ.

7.3 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento. Se la circostanza che legittima il recesso è diversa da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

7.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.8 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso

della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ.

8.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

8.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tale caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

8.4 Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultima ipotesi verrà applicato l'art.2482 cod.civ.

8.5 Tuttavia, qualora a seguito del rimborso della partecipazione del socio receduto, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari onde ricostituire il capitale ad un importo non inferiore al minimo legale medesimo ovvero dovranno provvedere alla trasformazione od allo scioglimento della società.

ART.9 ESCLUSIONE

9.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- b) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- c) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- d) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

9.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Se la società è costituita da due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

9.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.8), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

Nel caso non sia possibile procedere alla liquidazione con le modalità sopra

previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

9.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo in cui trovatisi la sede legale della società su domanda dell'altro.

9.5 I soci, salvo parere favorevole della maggioranza del capitale sociale, non potranno svolgere attività in concorrenza con quella indicata nell'oggetto sociale, a pena di esclusione per giusta causa.

ART.10 DECISIONI DEI SOCI

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dei componenti il medesimo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 cod.civ., dei sindaci, del presidente del collegio sindacale ovvero del revisore;
- d) le modificazioni dei patti sociali;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- h) la decisione inerente all'emissione di titoli di debito;
- i) la decisione relativa all'espressione del gradimento in ipotesi di trasferimento della partecipazione, ovvero di parte di essa, a terzi.

10.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto delle modalità meglio individuate nel successivo art.11).

10.4 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i) oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (art.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art.12).

10.5 Non possono partecipare alle decisioni, in qualsivoglia modo formulate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

10.6 Non è necessaria la decisione dei soci atta ad autorizzare l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ART.11 CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

11.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle innanzi individuate di competenza assembleare, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta del metodo risulta essere di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

11.2 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale e dovranno essere trascritte, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci e conservate, unitamente alla eventuale documentazione di corredo, presso la sede legale della società.

11.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i componenti la compagine sociale presso il domicilio risultante ufficialmente alla società secondo la normativa vigente. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e tutto quant'altro necessario onde assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno cinque giorni, ovvero il diverso termine convenuto nella proposta di decisione, per trasmettere la risposta presso la sede legale della società o presso altro indirizzo indicato nella proposta di decisione. La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto, con specifica indicazione della data di sottoscrizione, e deve contenere un'approvazione, un diniego ovvero un'astensione espressa, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà e/o dell'astensione. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

11.4 Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, e, se nominati sindaci e/o revisore, indicando:

- a) il contenuto e le risultanze della decisione, nonché le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- b) i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, con indicazione, per i soci contrari ed astenuti, del motivo legittimante il proprio dissenso;
- c) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che estranei che contrari.
- d) la data in cui si è formata la decisione;
- e) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

11.5 Il consenso espresso per iscritto non richiede l'utilizzo di particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione. Ciascun socio, pertanto, previamente informato circa il contenuto della decisione da adottare ed il relativo termine per l'adozione, potrà esprimere per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio dissenso rispetto alla decisione, inviando, entro il termine convenuto, il relativo documento presso la sede legale della società. E' compito dell'organo amministrativo verificare che tutti i soci siano stati adeguatamente informati in merito alla decisione da adottare ed in relazione ai termini entro i quali esprimere il relativo consenso, nonché verificare il procedimento di formazione della volontà dei soci. Della decisione adottata deve essere redatto apposito verbale, dal corpo del quale si desumano gli

elementi di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e).

11.6 Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione tale da consentire un riscontro della spedizione e del ricevimento, ivi compresi il fax e/o la posta elettronica risultanti ufficialmente alla società secondo la normativa vigente.

11.7 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

ART.12 ASSEMBLEA

12.1 Con riferimento alle materie indicate con le lettere d), e), f), g), h) ed i) al precedente art.10), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (art.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) o dai presenti patti sociali, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

12.3 La convocazione è effettuata, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante ufficialmente alla società secondo la normativa vigente, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino ufficialmente alla società secondo la normativa vigente. In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.13 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di

impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

13.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.14 DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che, alla data fissata per l'adunanza, risultano soci secondo la normativa vigente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro soggetto, anche non socio, che non sia amministratore, sindaco, se nominato, e/o dipendente della società, nè, tantomeno, a società dalla stessa controllate ovvero agli amministratori ed ai dipendenti di queste ultime. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

ART.15 QUORUM ASSEMBLEARI

15.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

15.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

15.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare i due terzi (2/3) del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.7). Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge ovvero in virtù dei presenti patti sociali il diritto di voto riconducibile alla partecipazione è sospeso ovvero non viene esercitato per astensione dal socio in conflitto d'interessi, si applica l'art.2368 cod.civ..

ART.16 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente. Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve

consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.17 AMMINISTRAZIONE

17.1 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di due membri sino al numero massimo di nove membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e nelle competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione, sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori stessi. Il primo organo di amministrazione viene scelto dai soci costituenti che ne determinano struttura e composizione.

17.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.. Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

17.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

17.4 Nel caso in cui la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più amministratori, i restanti o in mancanza i soci, dovranno convocare immediatamente l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita per accettazione dei nuovi amministratori, o l'assemblea, tenutasi ai sensi dell'art.2479 cod.civ., abbia deliberato di affidare l'amministrazione societaria ad un amministratore unico.

17.5 Laddove, invece, siano stati nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri. Spetterà, in ogni caso, ai soci, con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, nel frattempo gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.18 PRESIDENTE

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART.19 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle cosiddette "decisioni collegiali", sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, gli amministratori dovranno redigere, in merito alla decisione adottata, un documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, compresi gli eventuali astenuti e coloro che abbiano espresso voto contrario.

19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, gli amministratori dovranno, in merito alla decisione adottata, redigere apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In entrambi i predetti casi spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi espressi ricevuti e comunicarne gli esiti a tutti gli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto del consenso, se richiesto dagli stessi consiglieri. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la loro astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica.

19.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con le stesse maggioranze è possibile stabilire la rimessione della decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di

amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.20 DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Con riferimento alle materie indicate nell'art.2475, quinto comma, cod.civ., ovvero nelle ipotesi di rimessione di cui al precedente art.19), nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.21 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1 L'amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

21.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere conferiti in via congiunta e gli altri in via disgiunta. In mancanza di qualsivoglia precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

21.5 La compagine societaria, altresì, potrà provvedere alla designazione di un socio al quale affidare la responsabilità in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, demandando a costui tutti gli adempimenti facenti carico al datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 e seguenti della fonte normativa da ultima citata.

ART.22 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

22.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.

22.2 Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

22.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.23 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

23.2 I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, ferma restando la facoltà di provvedere alla stipula di un'apposita polizza assicurativa.

23.3 Nel caso la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ART.24 CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITA'

24.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art.2476 cod.civ., di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali, nonché i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

24.2 Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori; la predetta azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

ART.25 ORGANO DI CONTROLLO

Per l'organo di controllo si applica l'articolo 2477 c.c.

ART.26 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE ED UTILI

26.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

26.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotta una somma non inferiore alla misura prescritta dalla legge, da destinare alla formazione della riserva legale e dedotti gli altri accantonamenti di legge ed eventuali riserve straordinarie, vanno ripartiti tra i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi detenute, salvo diversa destinazione datane dall'assemblea.

26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

26.5 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla distribuzione degli utili sino a che il capitale non sia reintegrato e ridotto in misura corrispondente.

26.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

27.2 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei patti sociali medesimi, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

27.3 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

27.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART.28 TITOLI DI DEBITO

La società ha facoltà di emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali e verbalizzata da notaio con iscrizione nel Registro delle Imprese.

La società può emettere titoli di debito per un ammontare complessivamente non eccedente quello risultante dalla somma del capitale sociale e della

riserva legale e/o eventuali riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli emessi nel rispetto di quanto sopra prescritto possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza speciale a norma delle leggi vigenti. In caso di successiva circolazione, chi trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali ovvero soci della società. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese. Essa può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART.29 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Ciascun socio assume l'impegno di comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà, sì come previsto dall'art.1375 cod.civ.

Tale impegno verrà osservato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto a risolvere anche in funzione preventiva l'insorgere di eventuali controversie tra le stesse.

29.2 I soci convengono concordemente ed univocamente che, qualora, e nonostante quanto innanzi, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, e successive modifiche ed integrazioni, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato all'organismo di conciliazione operante presso la Camera di Commercio di Napoli con gli effetti e nel rispetto della disciplina di cui al DLgs. 17/01/2003 n. 5.

Il procedimento di conciliazione dovrà avere inizio entro sessanta (60) giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di cui alla normativa vigente. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire all'organismo di conciliazione designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione medesimo e delle indicazioni che detto organo potrà fornire.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Anche nella fase della conciliazione resta fermo ed indissolubile l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

- a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei necessari poteri;
- b) alle facoltà previste dall'art.40, comma secondo, del richiamato D.Lgs. n.5/2003.

29.3 Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, ovvero nel diverso periodo che le parti concordino all'unanimità per iscritto, è devoluta alla decisione di un arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale del

luogo in cui ha sede legale la società. La nomina dovrà essere effettuata entro quindici (15) giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla propria accettazione dell'incarico.

Qualora l'organo arbitrale medesimo ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, con sede presso il domicilio che verrà indicato dall'organo arbitrale.

Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere di anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'organo arbitrale. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

29.4 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria e, comunque, di deroga al regime ordinario di giudizio, le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e quelle che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile.

29.5 Le modifiche alla presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.7).

ART.30 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

30.1 Quando l'intero capitale sociale appartiene ad un solo socio ovvero muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti prescritti dall'art.2470 cod.civ.

30.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo medesimo deve depositare la relativa dichiarazione ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

30.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità disciplinata nei commi precedenti.

30.4 Per i contratti della società con l'unico socio e le operazioni a favore dell'unico socio, ai fini dell'opponibilità ai creditori della società, si applica l'art.2478, ultimo comma, cod.civ.

30.5 Per il periodo in cui la società avrà un unico socio, ai sensi di legge, negli atti e nella corrispondenza ciò dovrà essere espressamente indicato.

30.6 Le disposizioni dei presenti patti sociali si applicano anche nel caso in cui la società sia caratterizzata dalla presenza di un unico socio, ove non presuppongano necessariamente una pluralità di soci ed in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di società unipersonale.

ART.31 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..